



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

---

## **GUIDA IN TEMA DI DISCIPLINA E DI CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

---

---

---

## Indice

1 – LA FUNZIONE DISCIPLINARE: NATURA, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO.....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 La responsabilità disciplinare .....	3
1.3 L'organo disciplinare: le novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012 .....	4
1.4 Il procedimento disciplinare.....	6
1.4.1 Attività propedeutiche all'azione disciplinare .....	6
1.4.2 L'apertura del procedimento e la fase istruttoria.....	7
1.4.3 La fase dibattimentale .....	8
1.4.4 La fase decisoria .....	9
1.4.5 Durata del procedimento .....	11
2 – IL CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	12
2.1 La genesi del Codice.....	12
2.2 La struttura del Codice .....	13
2.3 La tipologia di sanzioni.....	13
2.4 Le sanzioni in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico .....	16
2.5 Le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa .....	16
2.6 Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito .....	18

---

# 1 – LA FUNZIONE DISCIPLINARE: NATURA, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO

## 1.1 Premessa

La funzione disciplinare costituisce una delle più complesse e delicate attribuzioni tra quelle tradizionalmente affidate dall'Ordinamento giuridico al sistema ordinistico delle professioni intellettuali. Si tratta, infatti, dell'esercizio, da parte dell'Ordine professionale, di poteri autoritativi - squisitamente pubblicistici - che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell'Albo e che sono diretti ad accertare **la responsabilità disciplinare** in capo all'iscritto, conseguente all'inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e deontologiche.

L'attribuzione di simili poteri trova fondamento e giustificazione nell'interesse, di valenza generale, di garantire l'effettiva permanenza nel consesso professionale solo dei soggetti giudicati idonei allo svolgimento della Professione, a tutela del suo corretto esercizio. Non si tratta, dunque, di una semplice prerogativa ma, più propriamente, dell'esercizio di un potere-dovere da parte dell'Ordine professionale diretto a conservare, in ultima analisi, attraverso il rispetto e l'osservanza dei doveri individuati dalla legge e dall'etica professionale, il **patrimonio morale della comunità professionale a beneficio dell'intera collettività**. Basti ricordare, a tal riguardo, che l'art. 5 del Codice deontologico della professione stabilisce espressamente che *"il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione"*<sup>1</sup> e che *"soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente"*<sup>2</sup>. Il dovere di agire nell'interesse al corretto esercizio della professione rivela, dunque, l'esigenza, da parte della Professione, di garantire non solo l'interesse particolare (si pensi a quello del cliente diretto ad ottenere la prestazione professionale) ma anche di tutelarne uno più ampio, connesso alla crescita e allo sviluppo della società intera.

## 1.2 La responsabilità disciplinare

Per responsabilità disciplinare si intende un tipo di responsabilità diversa e autonoma da responsabilità di altra natura (civile, penale o amministrativa); essa è ascrivibile al professionista in conseguenza dell'inosservanza delle norme di legge e di deontologia professionale<sup>3</sup> cui è specificamente assoggettato in virtù dell'iscrizione nell'Albo.

Con riferimento alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, l'art. 49, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005<sup>4</sup> stabilisce che il mancato rispetto di disposizioni di legge e regolamentari, delle norme deontologiche della Professione nonché, in ogni caso, la violazione dei doveri

---

<sup>1</sup> Vd. art. 5 del *Codice deontologico della Professione*, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 1° marzo 2016, (Informativa CNDCEC n. 109/2015, consultabile su [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)).

<sup>2</sup> Vd. art. 5 del Codice deontologico, comma 2.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda i precetti deontologici, è appena il caso di ricordare che essi costituiscono, come anche affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007, **norme giuridiche integrative del precetto legislativo**.

<sup>4</sup> Il provvedimento reca *"Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34"*.

---

generali di dignità, probità e decoro, genera una responsabilità disciplinare in capo all'iscritto nell'Albo<sup>5</sup>; parimenti l'art. 50, co. 6, del medesimo provvedimento stabilisce una responsabilità disciplinare per fatti, ascrivibili al professionista, che seppur non riguardanti l'attività professionale, si riflettano comunque sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria<sup>6</sup>.

### 1.3 L'organo disciplinare: le novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012

E' opportuno segnalare che, attraverso taluni interventi di riforma succedutisi negli ultimi anni nella normativa professionale, il Legislatore ha recentemente apportato rilevanti novità riguardo all'**esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini professionali**. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012<sup>7</sup> il nuovo sistema realizzato si caratterizza per la scissione della funzione disciplinare, attribuita ad un apposito organo (Consiglio di disciplina) costituito in seno all'Ordine territoriale, da quella propriamente amministrativa, attribuita al Consiglio dell'Ordine locale. Tale netta separazione delle due funzioni, gestionale e disciplinare, ha così inteso migliorare l'efficienza e la trasparenza del sistema delle Professioni ordinistiche, confermando, ancora una volta, la rilevanza della funzione disciplinare come strumento indispensabile alla effettiva realizzazione dei fini istituzionali delle categorie professionali. La citata disposizione non ha introdotto una disciplina dettagliata della materia disciplinare ma ha stabilito solo alcune regole minime, demandando ai Consigli Nazionali delle singole Professioni l'adozione di regolamenti attuativi per l'individuazione dei criteri di nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina nonché dei profili procedurali e di funzionamento di tali organi.

Di seguito, si illustreranno brevemente le novità che hanno interessato rispettivamente gli Ordini locali e l'Ordine Nazionale in tema di esercizio dell'azione disciplinare dando conto anche delle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale.

Il DPR n. 137/2012 ha previsto la costituzione, a livello locale, dei **Consigli di Disciplina**, presso i **Consigli degli Ordini territoriali**, con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, stabilendo, attraverso la espressa previsione dell'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina, una netta scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) affidate a soggetti diversi.

Per quanto riguarda la individuazione dei componenti il Consiglio di disciplina locale questi devono essere nominati dal Presidente del Tribunale (del circondario presso cui ha sede il Consiglio dell'Ordine locale) che li sceglie tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto e proposto dall'Ordine locale. Per quanto riguarda i

---

<sup>5</sup> Vd. art. 49, co.1, C.D.:

*"1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione".*

<sup>6</sup> Vd. art. 50, co. 6, del C.D.: *"Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine o la dignità della categoria."*

<sup>7</sup> Il provvedimento reca *"Riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011"*.

---

criteri con i quali il Consiglio dell'Ordine locale sceglie i nominativi da proporre al Presidente del tribunale, il decreto ha demandato ai Consigli Nazionali il compito di individuarli con apposito regolamento.

Anche in tema di funzionamento del Consiglio di disciplina locale, l'articolo 8, ai co. 4 e 6, si limita a stabilire regole minime rinviando al regolamento di competenza dei Consigli nazionali, limitandosi a prevedere in particolare:

- le modalità di individuazione del Presidente (che deve essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di presenza di componenti non iscritti all'albo, quello con maggiore anzianità anagrafica) e del Segretario (consigliere con minore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di presenza di componenti non iscritti all'albo, quello con minore anzianità anagrafica),
- la durata in carica del Consiglio di disciplina territoriale (che coincide con quella del Consiglio dell'Ordine o Collegio territoriale).

Ciò detto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in attuazione di quanto contenuto al co. 3 dell'art. 8 del decreto citato - che affida ai Consigli Nazionali l'attività di redazione dei regolamenti attuativi - ha approvato, a fine 2012, il **Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. Il regolamento, in vigore dal 15 maggio 2013, ha disciplinato, conformemente all'art. 8 del DPR n. 137/2012, i criteri di composizione dei Consigli di disciplina territoriali prevedendo, sotto il profilo operativo, che il Consiglio dell'Ordine locale predisponga entro trenta giorni dal suo insediamento, l'elenco da inviare al Presidente del Tribunale contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina.

Il regolamento del Consiglio nazionale ha altresì individuato i **requisiti per le candidature** da parte degli iscritti all'Ordine che siano interessati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale prevedendo la possibilità, da parte del Consiglio dell'Ordine, sia di individuare tali nominativi in caso di mancanza di candidature sia di inserire nell'elenco anche nominativi di soggetti terzi non iscritti all'Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

Per quanto riguarda gli **Organismi nazionali** che decidono le questioni disciplinari in via amministrativa la riforma prevede l'istituzione di consigli di disciplina nazionali cui restano affidate le stesse competenze finora assegnate ai consigli nazionali e cioè l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari degli iscritti nell'albo.

Anche per i **Consigli degli Ordini Nazionali** viene mantenuto fermo il principio della separazione della funzione disciplinare da quella amministrativa. E' rimessa, peraltro, ai singoli organismi nazionali la competenza a individuare, tramite appositi regolamenti attuativi (sottoposti al parere vincolante del Ministero di Giustizia nella sua veste di soggetto chiamato a effettuare la vigilanza sulla Professione), le modalità con cui attuare la ripartizione di tali funzioni disciplinari e amministrative tra i componenti dell'organismo nazionale. In tal senso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il Regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i suoi Consiglieri.

---

Il regolamento, poi, interviene a disciplinare nel dettaglio la composizione dell'organo individuando i soggetti cui devono attribuirsi, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Segretario nonché le modalità di sostituzione dei componenti venuti meno. Anche per il Consiglio di Disciplina Nazionale viene confermata la durata in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e ne viene affermata la piena in dipendenza di giudizio e autonomia organizzativa.

## 1.4 Il procedimento disciplinare

Sotto il profilo operativo, la responsabilità disciplinare deve essere non solo attentamente valutata nel corso di un'istruttoria dinanzi all'organo disciplinare ma anche censurata (attraverso la comminazione di sanzioni tassativamente individuate dalla legge) laddove fosse verificata la contrarietà del comportamento dell'iscritto ai sopraindicati precetti e canoni. Per quanto riguarda l'organo disciplinare, come già evidenziato, esso è attualmente individuato nel **Consiglio di Disciplina territoriale** dell'Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale (o Registro di Tirocinio nel caso di praticante) in cui il soggetto è iscritto. A tale organo compete il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari segnalate; conseguentemente ogni notizia disciplinarmente rilevante deve essere portata a conoscenza di tale organo (nella persona del suo Presidente). Il numero dei Consiglieri di Disciplina deve essere pari al numero dei Consiglieri dell'Ordine<sup>8</sup>. Laddove il Consiglio di disciplina sia composto da più di 5 membri, inoltre, deve essere istituito il **Collegio di Disciplina**<sup>9</sup> composto da minimo tre consiglieri; qualora in Consiglio di disciplina fosse composto da un numero almeno pari o superiore a 6 componenti, devono essere istituiti singoli collegi<sup>10</sup>.

Come accennato, l'organo disciplinare così individuato è tenuto ad effettuare una valutazione della condotta posta in essere dall'iscritto nell'ambito di un procedimento amministrativo improntato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché a irrogare, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità di questa, una delle sanzioni tassativamente previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 139/2005 (comminando, secondo un criterio di gravità crescente, la sanzione della **censura** o della **sospensione dall'esercizio della professione fino ad un periodo di due anni** ovvero della **radiazione** dall'Albo).

Di tale procedimento si dà sinteticamente conto di seguito.

### 1.4.1 Attività propedeutiche all'azione disciplinare

L'organo disciplinare è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi, mentre deve promuovere d'ufficio l'azione disciplinare quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero

---

<sup>8</sup> Vd. art. 8, co.2, del DPR n. 137/2012.

<sup>9</sup> In tal caso l'assegnazione dei singoli consiglieri a ciascun Collegio è di competenza del Consiglio di Disciplina, con le modalità che esso avrà deliberato; in ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina presiede uno dei Collegi istituiti.

<sup>10</sup> Nel Consiglio e nei Collegi le funzioni di Presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione nell'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

---

su richiesta degli interessati<sup>11</sup>. Dopo il ricevimento di un esposto (ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio) e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto, l'organo disciplinare<sup>12</sup> invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni sui fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a 5 giorni per il deposito di documenti e/o memorie. Tale fase preliminare, attinente ad attività propedeutiche all'avvio di una vera e propria azione disciplinare, si conclude con la **delibera di**:

- **archiviazione**<sup>13</sup> della notizia (succintamente motivata) o, altrimenti, di
- **apertura del procedimento disciplinare**.

### **1.4.2 L'apertura del procedimento e la fase istruttoria**

Solo con tale ultimo provvedimento si apre il vero e proprio procedimento disciplinare. In particolare la delibera deve contenere:

1. la **motivazione** (succinta) delle ragioni dell'avvio dell'azione,
2. l'**indicazione dei fatti** dei quali si contesta la rilevanza disciplinare,
3. la conseguente indicazione delle **norme di legge o del codice deontologico** che si assumono violate,
4. l'individuazione del **responsabile del procedimento** ai sensi della legge n. 241/1990,
5. la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi **assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo**,
6. l'individuazione del Consigliere **Relatore** (vale a dire il soggetto che ha il compito di condurre l'istruttoria).

Il provvedimento di apertura del procedimento deve essere **notificato** con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all'iscritto incolpato e **comunicata**:

- al Consiglio dell'Ordine,
- ai soggetti che hanno segnalato la notizia,
- al Pubblico Ministero;
- al Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- al Ministero della Giustizia.

---

<sup>11</sup> Per 'interessati' devono intendersi tutti i soggetti che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.

<sup>12</sup> In tale fase preliminare può essere nominato un Relatore

<sup>13</sup> L'archiviazione deve essere comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al professionista interessato (nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire la segnalazione).

---

Con l'avvio del procedimento si apre la **fase istruttoria** nella quale l'organo disciplinare provvede ad acquisire ogni notizia e documentazione ritenuta utile. In tale fase deve essere disposta l'**audizione** dell'iscritto da effettuarsi attraverso apposita comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, del Presidente. Tale comunicazione deve contenere:

- la data di convocazione<sup>14</sup> nonché
- la menzione della facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima dell'audizione.

Nell'ambito di tale audizione - che deve essere verbalizzata<sup>15</sup> - possono essere sentiti anche il soggetto che ha segnalato la notizia (l'esponente) e altri soggetti informati dei fatti; ad essi può essere richiesta la esibizione di documenti.

L'istruttoria può concludersi con delibera di:

1. archiviazione<sup>16</sup> del procedimento,
2. **fissazione della data del dibattimento** (salvo che si ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria; in tal caso la delibera deve contenere indicazioni al riguardo),
3. **integrazione del capo di incolpazione** ovvero
4. **apertura di altro procedimento disciplinare.**

Il provvedimento che fissa la data del dibattimento deve essere **comunicato**:

- all'incolpato,
- al Pubblico Ministero (se il procedimento è stato di iniziativa di quest'ultimo)
- all'esponente (qualora si renda necessaria la sua audizione)

a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.

La data del dibattimento deve essere fissata tenuto conto che devono intercorrere **almeno 20 giorni di calendario** tra la data di ricezione della comunicazione da parte dell'iscritto e la data del dibattimento.

### **1.4.3 La fase dibattimentale**

Nel corso del dibattimento (che non è pubblico ed è verbalizzato) il Relatore espone lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria da questi condotta e vengono ammessi i mezzi di prova ed acquisiti gli elementi di fatto e di diritto che l'organo disciplinare ritiene rilevanti per la decisione del procedimento.

---

<sup>14</sup> Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di **20 giorni di calendario**.

<sup>15</sup> Il verbale dell'audizione deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell'atto; qualora uno di questi si rifiuti di sottoscriverlo, deve farsi menzione di tale fatto.

<sup>16</sup> La delibera di archiviazione deve essere motivata.



---

Dopo l'esposizione del Relatore, l'organo disciplinare sente il Pubblico Ministero (ove presente), l'iscritto (che può farsi assistere da un avvocato o da altro commercialista iscritto nell'Albo di qualunque Ordine Territoriale), il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato (se la notizia proviene da quest'ultimo), nonché l'esponente (se convocato) e i testimoni espressamente ammessi con suo provvedimento<sup>17</sup>. L'iscritto può nuovamente avere la parola solo dopo che l'organo disciplinare ha ascoltato i sopraindicati soggetti e solo qualora lo richieda espressamente.

Il **verbale del dibattimento** deve contenere:

- la data della riunione dibattimentale, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti dell'organo disciplinare (Consiglio o Collegio) presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- il nome del Consigliere relatore;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'iscritto e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le rispettive dichiarazioni rese;
- i provvedimenti adottati dall'organo disciplinare in dibattimento;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dall'organo disciplinare durante la riunione in camera di consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario dell'organo disciplinare.

Laddove l'organo disciplinare ritenga necessario acquisire ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della decisione può disporre la **riapertura dell'istruttoria**, rinviando il dibattimento ed eventualmente fissando dei **termini<sup>18</sup> per l'espletamento degli incombenzi istruttori**. Tale decisione viene comunicata all'iscritto mediante lettura al termine della seduta dibattimentale, ovvero, con le consuete modalità (a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante ufficiale giudiziario).

#### **1.4.4 La fase decisoria**

Dopo aver esaurito le incombenze relative al dibattimento, l'organo disciplinare si ritira per deliberare. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un **quorum costitutivo** non inferiore alla **metà più uno dei componenti l'organo** e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni.

---

<sup>17</sup> Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, l'organo disciplinare può rinviare il procedimento ad altra data per il proseguimento del dibattimento.

<sup>18</sup> Laddove le disposizioni contenute nella decisione istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, l'organo disciplinare può decidere **allo stato degli atti**.

---

La decisione deve contenere:

- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario dell'organo disciplinare che ha assunto la decisione;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale e l'indicazione del relativo termine.

La decisione è presa con delibera motivata e può consistere:

- nell'**archiviazione** del procedimento;
- nella **sospensione** del procedimento;
- nell'**irrogazione delle sanzioni** previste dalla legge (**censura, sospensione dall'esercizio della professione fino a due anni o radiazione** dall'Albo).

Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato mediante lettura in seduta; in ogni caso la decisione è pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il **termine di 30 giorni** dalla data della pronuncia.

Nei casi particolarmente complessi, l'organo disciplinare, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di 60 giorni.

Il provvedimento disciplinare deve essere **notificato entro 30 giorni** dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario:

- all'iscritto e
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione questi risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l'Ordine.

Il provvedimento deve essere, inoltre, **comunicato**:

- al Consiglio dell'Ordine,

- 
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e
  - al Ministero della Giustizia
  - ai soggetti interessati al procedimento

a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.

Il termine per l'impugnazione del provvedimento disciplinare (di 30 giorni) decorre dalla data della notifica all'incolpato; spirato tale termine, il provvedimento diviene esecutivo. L'organo disciplinare è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del suddetto provvedimento.

L'iscritto, contestualmente al ricorso o con atto separato, può presentare apposita istanza al Consiglio di Disciplina Nazionale per richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Disciplina Nazionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza.

#### **1.4.5 Durata del procedimento**

Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve concludersi entro **diciotto mesi** dall'avvenuta notifica della sua apertura<sup>19</sup>. E' consentito, tuttavia, all'organo disciplinare di autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il suddetto termine, ma entro il termine massimo (improrogabile) di trenta mesi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincide con la data di adozione della decisione.

<sup>20</sup> Salvo, naturalmente, il caso in cui, con ordinanza, l'organo disciplinare sospenda il procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del suddetto procedimento.

---

## 2 – IL CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

### 2.1 La genesi del Codice

Come si è evidenziato, dunque, l'esercizio dell'azione disciplinare consegue alla necessità di assicurare l'effettivo rispetto, da parte del singolo iscritto nell'Albo, delle regole di condotta individuate dalla legge professionale nonché dalle norme deontologiche. Queste ultime, in particolare, ispirate a principi di carattere generale (probità, dignità, decoro, etc.), assolvono alla funzione di tipizzare, per quanto possibile e in linea sommaria, comportamenti rilevanti sotto l'aspetto deontologico desunti dal comune modo di sentire della categoria, dell'opinione pubblica e dalla giurisprudenza in campo professionale. In altri termini, i canoni e precetti previsti nei codici deontologici delle professioni intellettuali costituiscono una mera esplicitazione di principi generali e non esauriscono la tipologia delle violazioni che hanno rilevanza disciplinare. Anche il Codice deontologico dei Commercialisti<sup>21</sup>, nel dettare le regole dei COMPORTAMENTI che il professionista è tenuto a osservare nei confronti di CLIENTI, COLLEGHI, COLLABORATORI e ISTITUZIONI, concorre a costruire un modello comportamentale riconducibile all'imperativo generale di agire con correttezza, obiettività e indipendenza, competenza e diligenza, comportamento professionale e riservatezza, individuando ipotesi generiche ed eventualmente rapportabili al caso specifico. La circostanza, dunque, che le fattispecie che danno luogo a un illecito disciplinare, poiché conseguenti alla violazione di norme (quali quelle deontologiche) ispirate a principi generali, sono sovente 'a condotta libera', ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a considerare il principio di legalità, nel campo della responsabilità disciplinare, in un modo particolare, ritenendosi che esso debba considerarsi rispettato anche laddove la punibilità attenga alla generica violazione di tali regole di comportamento. Tale circostanza, d'altra parte, ha condotto da sempre il giudice disciplinare alla individuazione di canoni di condotta che, nell'insieme, hanno contribuito a realizzare una sorta di tipizzazione degli illeciti disciplinarmente rilevanti.

In tale contesto si inserisce la formulazione, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di un apposito Codice delle sanzioni disciplinari. In particolare il Consiglio Nazionale, cui l'art. 29, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 139/2005 attribuisce espressamente la competenza a emanare norme regolamentari in materia di esercizio della funzione disciplinare a livello locale e nazionale, ha risposto all'esigenza, segnalata da più parti, di fornire, sulla base della propria decennale esperienza di organo disciplinare di secondo grado, un ausilio concreto ai Consigli di disciplina territoriali favorendo, attraverso la formulazione di un apposito Codice delle Sanzioni disciplinari, un'applicazione uniforme dell'apparato sanzionatorio su tutto il territorio nazionale. Il Codice, infatti, fornisce, in generale, alcuni parametri per la individuazione della sanzione da applicare nel caso concreto (individuazione di criteri per l'applicazione della sanzione, individuazione di circostanze aggravanti e attenuanti, etc.) e individua le specifiche sanzioni da comminare in presenza delle medesime violazioni dei precetti deontologici, in ossequio ai principi costituzionali di proporzionalità nonché di uguaglianza e di parità di trattamento. Ciò è stato realizzato in continuità con l'attività di revisione delle norme deontologiche: con l'emanazione del Codice delle sanzioni disciplinari<sup>22</sup>, di poco successiva all'aggiornamento del Codice Deontologico dei Commercialisti, si è inteso,

---

<sup>21</sup> Vd. Informativa CNDCEC n. 109/2015, "Codice deontologico della professione", approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 1° marzo 2016.

<sup>22</sup> Entrato in vigore il 1° gennaio 2017 (Vd. Informativa CNDCEC n. 90/2016).

---

infatti, rafforzare il sistema dei valori etici di riferimento per la Professione fornendo all'organo disciplinare uno strumento operativo che lo possa agevolare nella delicata funzione di tutela effettiva di tali valori. In concreto, il percorso scelto dal Consiglio Nazionale, nel corso dei lavori relativi alla redazione del Codice, è stato quello di coinvolgere, attraverso una pubblica consultazione, i Consigli di disciplina territoriali in modo da valorizzare, nell'ambito della predisposizione dei contenuti di tale codice, l'esperienza maturata sul campo dai giudici disciplinari in questi primi anni di operatività della riforma.

## 2.2 La struttura del Codice

Sotto il profilo operativo, il Codice delle Sanzioni disciplinari (di seguito Codice), in conformità con quanto già previsto dall'Ordinamento professionale:

- reca<sup>23</sup> **disposizioni generali** su natura e tipologia delle sanzioni nonché sulle **circostanze aggravanti o attenuanti** da considerare nella valutazione delle fattispecie da parte del giudice disciplinare,
- individua<sup>24</sup> **le sanzioni edittali** da comminare in corrispondenza di **condotte in violazione delle norme del Codice deontologico della Professione**.

L'individuazione dell'entità delle suddette sanzioni in corrispondenza delle specifiche infrazioni è stata sostanzialmente effettuata sulla base della esperienza disciplinare maturata e della casistica giurisprudenziale formatasi nel tempo, prevedendo, come si vedrà a breve, un meccanismo di aggravamento o attenuazione della sanzione in presenza di determinate circostanze.

Giova, da ultimo, evidenziare che il Codice trova applicazione nei confronti non solo degli iscritti nell'Albo professionale, ma anche, nei limiti di compatibilità, degli iscritti nell'elenco speciale nonché dei tirocinanti.

## 2.3 La tipologia di sanzioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, co. 2, del Codice deontologico dei Commercialisti, nel Codice sono stati innanzitutto precisati i criteri generali che presidono all'applicazione dell'apparato sanzionatorio a partire dal principio generale di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla violazione commessa. Accanto all'enunciazione di tale principio, costituzionalmente fondato - che rappresenta, peraltro, il primario criterio di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali - sono stati individuati alcuni parametri (gravità del fatto, grado di intensità dell'elemento intenzionale, comportamento del professionista) con l'obiettivo di agevolare il giudice disciplinare nel delicato compito, da una parte, di ricostruire la *ratio* della norma deontologica e, dall'altro, di individuare la soglia di disvalore connessa alla sua violazione in ragione della severità della sanzione ritenuta adeguata a ricomporre tale disvalore.

Per quanto riguarda l'individuazione della specifica sanzione da irrogare nel caso concreto, l'organo disciplinare, effettuata la valutazione della condotta posta in essere dal professionista e accertata l'avvenuta violazione di uno o più dei principi e precetti di legge e deontologici, è chiamato a comminare una delle fattispecie sanzionatorie tassativamente previste dalla legge professionale. In tal senso l'art. 52 del D.lgs. n. 139/2005 stabilisce, secondo un criterio di gravità crescente, le seguenti sanzioni disciplinari:

---

<sup>23</sup> Vd. Titolo I del Codice.

<sup>24</sup> Vd Titolo II del Codice.

---

- **censura**

- **sospensione dall'esercizio della professione** per un periodo non superiore a **due anni**

- **radiazione** dall'Albo.

Come può osservarsi, tali sanzioni, di natura disciplinare, costituiscono un numero chiuso per esigenze di certezza giuridica e in ottemperanza al *favor libertatis*: deve ritenersi, pertanto, illegittima qualsiasi sanzione, irrogata dal giudice disciplinare, laddove fosse inflitta al di fuori dell'ambito strettamente individuato dal Legislatore (si pensi, ad esempio, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria). Al tempo stesso, la loro comminazione risulta del tutto indipendente dall'applicazione di sanzioni previste da altre leggi (si pensi alle sanzioni penali ovvero a quelle amministrative).

Passando a una breve disamina delle misure sanzionatorie, la prima sanzione individuata dalla legge è quella della **censura**, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo da comminarsi nei casi di infrazioni di non particolare gravità, tenuto conto del grado di responsabilità e l'assenza di precedenti. Nel trattare della sanzione della censura, il Codice introduce anche l'istituto del "richiamo", il quale non ha natura di sanzione vera e propria: l'art. 4, co. 3, dispone infatti che, qualora la sanzione della censura risulti comunque sproporzionata considerata la tenuità della violazione commessa dal commercialista ovvero il contesto oggettivo o soggettivo nell'ambito del quale si è svolta, l'organo giudicante, nel disporre l'archiviazione immediata, può effettuare un richiamo all'interessato, motivato e verbalizzato. Tale richiamo, pur non avendo carattere sanzionatorio, costituisce un precedente che il giudice disciplinare è tenuto a considerare laddove il professionista, già sottoposto a procedimento disciplinare e non sanzionato (ma solamente 'richiamato'), fosse soggetto a nuovo procedimento per la contestazione di violazioni della stessa natura.

Ulteriore sanzione tipica è la **sospensione**, che comporta l'inibizione all'esercizio della professione fino ad un massimo di 2 anni, in funzione sia del danno provocato a terzi nonché di quello arrecato all'immagine della professione sia della presenza o meno di dolo o colpa grave. La sanzione della sospensione per un periodo non superiore a un anno è irrogata a fronte di comportamenti gravi sia colposi che dolosi che tuttavia non abbiamo avuto, come conseguenza, un significativo danno a terzi e all'immagine della professione. La più severa sanzione della sospensione da uno a due anni viene invece comminata nei casi di infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che abbiano comportato un significativo danno a terzi e all'immagine della categoria professionale. Gli effetti della sospensione sono di non poco conto se si considera che l'iscritto, sanzionato con la sospensione, non può più svolgere le attività professionali per l'intervallo di tempo individuato dal provvedimento disciplinare e decade dagli incarichi per i quali il requisito per il loro affidamento e svolgimento è l'iscrizione nell'Albo; altre possibili conseguenze attengono, ad esempio, alla revoca di particolari abilitazioni (si pensi ad esempio a quella relativa all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali mediante il canale entratel). Si dovrà poi verificare l'efficacia del provvedimento nel caso in cui, il commercialista destinatario della sanzione sia iscritto anche in altri albi professionali o registri (si pensi ad esempio alla contemporanea iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e nel registro dei Revisori legali, ovvero alla contestuale iscrizione nell'Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero in quello degli Avvocati). In tali casi, infatti, pur non realizzandosi meccanismi di automatica apertura di un procedimento disciplinare a carico del commercialista presso il diverso Ordine professionale, la circostanza dell'avvenuta irrogazione della sanzione della sospensione potrà da questi essere valutata ai fini dell'apertura

---

di un altro procedimento disciplinare (soprattutto qualora la fattispecie che ha portato all'irrogazione della sanzione nei confronti del commercialista abbia riflessi anche per la specifica normativa di riferimento della diversa professione o funzione che questi ulteriormente svolge).

La **radiazione** è, infine, un provvedimento sanzionatorio estremo che consiste nell'esclusione dall'Albo e di conseguenza dell'esercizio della professione; tale provvedimento disciplinare comporta l'impossibilità di iscrizione su tutto il territorio nazionale. Si intende punire con la più grave delle sanzioni edittali il professionista che violi l'essenza stessa della professione, ponendo in essere infrazioni tali dei precetti di legge o deontologici da rendere impossibile la permanenza della sua iscrizione nell'Albo. Un soggetto radiato può, tuttavia, essere riammesso nell'Albo, solo su istanza dell'interessato, qualora siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione<sup>25</sup>.

Il Codice individua, inoltre, autonome **circostanze, aggravanti e attenuanti**, alla ricorrenza delle quali è possibile procedere, a una modificazione dell'entità della sanzione edittale ivi previste, generandone rispettivamente un aggravamento ovvero una riduzione. Si tratta di elementi accidentali (che dunque potrebbero non sempre ricorrere nel caso concreto) aventi la rilevante funzione di ridurre il divario tra l'astrattezza della norma violata e la diversità e varietà di situazioni e condotte che possono essere oggetto di contestazione dinanzi al giudice disciplinare.

In particolare sono ritenute autonome circostanze aggravanti:

- la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto,
- la sussistenza di dolo nel comportamento tenuto,
- la significatività della violazione o del danno arrecato
- la reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista.

La ricorrenza di circostanze aggravanti dà luogo a un aumento della sanzione originariamente individuata nel Codice per la singola fattispecie secondo i seguenti criteri: laddove sia prevista la sanzione originaria della censura, questa viene aggravata nella sospensione fino a due mesi (con l'ulteriore precisazione che, nel caso in cui sia prevista la censura ma ricorra l'ipotesi di reiterazione della violazione, la sanzione viene ulteriormente aggravata nella sospensione non superiore a un anno). Qualora sia prevista la sospensione sino a un anno, la sanzione viene mutata in una sospensione superiore ad un anno; infine qualora sia prevista la sospensione da uno a due anni, la sanzione, in ipotesi di particolare gravità, può essere aggravata fino alla radiazione.

Allo stesso tempo, sono individuate le circostanze che comportano l'applicazione di una sanzione più mite rispetto a quella prevista dalla cornice edittale. Sono considerate, in particolare, circostanze attenuanti:

- l'assenza di dolo o danno rilevante a terzi,
- l'evidenza di errore in buona fede ovvero

---

<sup>25</sup> Vd. art. 57 del D.lgs. n. 139/2005.

---

- i casi in cui l'iscritto abbia spontaneamente provveduto ad una tempestiva ed efficace riparazione del danno o, quantomeno, si sia spontaneamente attivato per attenuare le conseguenze dannose del suo operato.

In presenza di tali circostanze attenuanti si avrà quindi una mitigazione della sanzione da irrogare: in particolare laddove sia prevista la sanzione edittale della sospensione fino a sei mesi, questa viene ridimensionata alla sanzione della sola censura; qualora la sanzione originariamente stabilita sia la sospensione fino a un anno, è possibile ridurre il periodo di sospensione da 2 a 6 mesi; qualora la sanzione da irrogare preveda la sospensione da 1 a 2 anni, si può invece irrogare una sospensione da 6 mesi a un anno; infine, qualora il comportamento tenuto fosse sanzionabile con la radiazione, questa può essere ridotta alla sospensione da 1 a 2 anni.

A chiusura delle disposizioni generali, il Codice ribadisce che ogni provvedimento disciplinare, conformemente a quanto previsto per i procedimenti amministrativi, deve essere motivato e devono sempre essere considerate le circostanze, siano esse aggravanti che attenuanti, e di esse deve essere fatta specifica menzione nel provvedimento stesso<sup>26</sup>.

## 2.4 Le sanzioni in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico

Per quanto riguarda le disposizioni del II Titolo del Codice (relative alle sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico), nel ribadire che le fattispecie ivi sanzionate non esauriscono la platea delle condotte che possono generare una responsabilità disciplinare in capo al commercialista, si riporta **in allegato** una tabella riepilogativa relativa delle sanzioni previste negli articoli da 11 a 27 del Codice delle sanzioni (con l'indicazione, per ciascuna sanzione, del riferimento all'articolo del Codice di deontologia in cui è stabilito l'obbligo, il precetto o il divieto alla cui violazione consegue la comminazione di detta sanzione).

## 2.5 Le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa

Appare opportuno soffermarsi, con qualche specifica considerazione, su talune fattispecie, particolarmente ricorrenti ovvero particolarmente rilevanti, rispettivamente in punto di violazione dell'obbligo di **formazione professionale** e di **dotazione di copertura assicurativa** per i rischi professionali.

Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di formazione professionale continua, l'art. 15 del Codice stabilisce una gradualità nell'irrogazione delle sanzioni in funzione del numero dei crediti mancanti al raggiungimento del monte ore richiesto dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale per la formazione

---

<sup>26</sup> Vd. art. 10 del Codice.



---

continua<sup>27</sup> (la norma infatti prevede l'obbligo di maturare 90 crediti nel corso di un triennio - di cui almeno 9 nelle cosiddette materie speciali).

E' appena il caso di ricordare che tale obbligo è stato introdotto negli ultimi anni dal Legislatore<sup>28</sup> per tutte le professioni regolamentate al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale.

Ciò detto, passando alla ricognizione della norma sanzionatoria, viene stabilito che qualora, nel triennio, il professionista non abbia maturato crediti di FPC (0 crediti) la sanzione prevista è la sospensione fino a tre mesi. Si tratta di una misura sanzionatoria severa che evidenzia la particolare gravità del comportamento del professionista che ha inadempito all'obbligo di formazione. Laddove i crediti maturati siano inferiori a 30 la sanzione da comminare è la sospensione fino a due mesi; qualora il professionista abbia maturato un numero di crediti superiore a 30, ma inferiore a 60, la sanzione prevista è quella della sospensione fino a un mese; infine se il numero dei crediti maturati è superiore a 60, ma inferiore a 90, la sanzione irrogata sarà quella della censura.

Il caso di recidiva, cioè in questo caso la mancata maturazione dei crediti minimi nel triennio successivo, è considerata aggravante e comporta, relativamente al triennio successivo, la comminazione della sanzione della sospensione per un periodo che può giungere ad essere il doppio di quello previsto dalla sanzione edittale. In ogni caso il mancato conseguimento del minimo di 20 crediti annuali o dei 9 crediti «speciali» nel triennio comporta la sanzione della censura.

L'irrogazione di sanzioni per il mancato conseguimento dei crediti formativi comporta poi delle sanzioni "accessorie"; infatti il professionista sanzionato per la mancata formazione:

- non può accogliere tirocinanti presso il suo studio nel triennio successivo;
- non può essere inserito in elenchi previsti da specifiche normative o formati dal consiglio dell'Ordine su richiesta dell'autorità giudiziaria (si pensi agli incarichi come delegati alle vendite nelle esecuzioni, agli incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali, etc.) o della pubblica amministrazione (incarichi sindacali, arbitrati, valutazioni, etc.);
- non può essere nominato commissario nelle commissioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione.

Come può osservarsi, dunque, il Codice ha provveduto a specificare le sanzioni edittali per le molteplici situazioni derivanti dall'inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di formazione continua. Peraltro, la necessità di censurare la condotta degli iscritti che tralasciano di adempiere a tale obbligo, risponde alla precisa esigenza di contribuire allo sviluppo di un diverso approccio alla formazione continua professionale, diretto a considerarla non solo come un obbligo, bensì come una necessità e un'opportunità. Oggi più che mai, infatti, accanto alla formazione "tecnica", giuridica ed economica - indispensabile per l'esercizio della professione - sono presenti tematiche corrispondenti a nuove necessità ed esigenze con cui il libero professionista e lo studio professionale devono confrontarsi (utilizzo di nuove tecnologie, gestione dei rapporti con clienti e terzi, acquisizione di soft skills e principi di manageriali, etc.). In tale ottica la formazione

---

<sup>27</sup> Vd. "Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" approvato dal Consiglio Nazionale il 3 dicembre 2015 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2015.

<sup>28</sup> Vd. art. 7 del DPR n. 137/2012 (in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, co. 5, lett. b) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011).

---

rappresenta, dunque, uno dei principali strumenti non solo per ampliare le proprie capacità e competenze ma anche per acquisire consapevolezza dell'evoluzione del mercato delle prestazioni professionali e dei nuovi scenari ivi emergenti.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi alla copertura assicurativa, deve osservarsi preliminarmente che l'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa, in vigore dal 2013 per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 137/2012, risponde alla necessità di tutelare i **clienti**, provvedendo a dare copertura ai professionisti per i **danni** colposamente e personalmente provocati nell'esercizio dell'**attività professionale**. La suddetta norma, accanto all'obbligo di stipula della polizza, prevede, inoltre, a carico del professionista l'obbligo, di carattere accessorio, di **informare** i propri clienti al momento dell'incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi **massimali** (che devono essere adeguati). Il legislatore stesso precisa, in tale disposizione, che il mancato adempimento di tali obblighi (stipula della polizza e comunicazione degli estremi della polizza al cliente) costituisce illecito disciplinare. Come può osservarsi, quindi, l'obbligo di assicurazione non riveste natura meramente privatistica: non rileva cioè esclusivamente nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera che si instaura tra il professionista e il cliente, ma assume una connotazione ulteriore, di tipo pubblicistico. Ciò in quanto l'inadempimento di tale obbligo configura un illecito disciplinare sanzionabile, in base alla relativa gravità, nelle forme previste dall'ordinamento professionale. Pertanto, dall'unica condotta (omessa stipulazione della polizza) sorge in capo al professionista una duplice forma di responsabilità: la prima, nei confronti del cliente (il quale, in caso di mancata comunicazione degli estremi della polizza, potrebbe far valere tale inadempimento in termini di riduzione del costo della prestazione professionale), la seconda nei confronti dell'Ordine, legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista e ad applicare all'esito del procedimento la sanzione ritenuta adeguata.

Ciò premesso, conformemente a quanto previsto dalla sopraindicata disposizione di legge, l'art. 19 del Codice stabilisce che la mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sia sanzionata con la sospensione fino a sei mesi. Anche in questo caso la severità della sanzione deve essere letta alla luce dell'esigenza di tutela dei terzi che si rivolgono al professionista.

## 2.6 Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito

E', infine, interessante segnalare che per le sopraindicate violazioni (dell'obbligo di formazione continua e di dotazione di idonea assicurazione professionale) e per altre fattispecie tassativamente individuate è stata prevista<sup>29</sup>, in sede di procedimento disciplinare, una **procedura più snella** per l'accertamento dell'avvenuta violazione.

Si tratta in particolare dei casi di inadempimento, da parte del professionista, dell'obbligo:

- di effettuare la formazione professionale continua (previsto dall'art. 7 del DPR n. 137/2012),
- di dotarsi di copertura assicurativa per i rischi professionali (stabilito dall'art. 5 del DPR n. 137/2012),

---

<sup>29</sup> Vd. "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 maggio 2015.

- 
- di attivazione e utilizzo di un indirizzo di posta certificata-PEC (stabilito dall'art. 16, co. 7, del D.L. n. 185/2008),
  - di versamento integrale all'Ordine professionale del contributo annuale di iscrizione (stabilito dagli artt. 12, co. 1, lett. p) e 29, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 139/2005).

E' infatti di immediata evidenza che, per tali illeciti disciplinari, il procedimento non necessita, in effetti, di una complessa attività istruttoria al fine di verificare l'avvenuta violazione della norma e la conseguente responsabilità del professionista per la sussistenza di immediati riscontri oggettivi da parte dell'Ordine. Pur se semplificato, esso deve, in ogni caso, garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, del contraddittorio e del principio di proporzionalità e adeguatezza tra i fatti commessi e la sanzione irrogata.